

La Ctp di Como sancisce la fine dell'obbligo di versamento al Registro imprese

Cessa l'attività? No al tributo cdc

Con lo stop l'impresa non deve pagare il diritto camerale

DI **BENITO FUOCO**
E **NICOLA FUOCO**

La cessazione dell'attività di un'impresa, con formale comunicazione all'Agenzia delle entrate, rende insussistente la richiesta del pagamento del diritto di iscrizione al Registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio. Ciò anche nel caso in cui l'impresa non risultasse contestualmente cancellata alla Camera di commercio. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Como nella sentenza n. 240/5/15 (presidente e relatore Chiaro) depositata in segreteria il 16 giugno scorso. La decisione del collegio provinciale lombardo (la prima conosciuta sull'argomento) affronta l'importante tematica della prevalenza del diritto sostanziale rispetto a quello formale, posto che nell'anno relativo alla richiesta del tributo l'impresa individuale del ricorrente non era più giuridicamente esistente e, quindi, non poteva

Il principio

Il diritto annuale per l'iscrizione al Registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio non è dovuto per le imprese che abbiano cessato, di fatto e con comunicazione all'Agenzia delle entrate, la propria attività; il dato sostanziale, infatti, rende insussistente la pretesa.

A nulla rileva la circolare del ministero delle attività produttive n. 3520/c del 2001 che prevede la sottoposizione al tributo per chi non abbia contestualmente provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese.

neppure considerarsi anche formalmente iscritta al Registro delle imprese. Dunque, a parere della Ctp di Como, a prescindere dalla richiesta di cancellazione presso il registro imprese, la cessazione dell'attività all'Agenzia delle entrate costituisce titolo per non corrispondere il diritto annuale. Nel caso di specie si trattava di una richiesta di pagamento per l'anno 2011 e la cessazione dell'attività risultava già dal

2004, seppure fosse stata comunicata tardivamente al Registro delle imprese solamente nell'anno 2014. «E d'altronde», spiega il Collegio, «l'articolo 3 del dm n. 359/2001 che ha dato attuazione all'articolo 18 della legge n. 488/99 conferma come "soggetti obbligati" al versamento del tributo in questione siano "le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte

o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/93" e tale presupposto non può dirsi di certo esistente nei confronti di un'impresa che abbia cessato la sua attività con formale comunicazione all'Agenzia delle entrate e sia dunque ormai giuridicamente inesistente». Le

imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) sono tenuti al pagamento del diritto annuale previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del dlgs 15 febbraio 2010, n. 23. La circolare del ministero per le attività produttive del 24 luglio 2001 n. 3520/c prevede la sottoposizione al tributo anche per le imprese che abbiano cessa-

to l'attività e non abbiano provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese; secondo la normativa di riferimento la cessazione di attività non comporta l'automatica cancellazione dal Registro delle imprese. Con la cessazione dell'attività l'impresa diventa semplicemente un'impresa «inattiva», iscritta al Registro delle imprese, e quindi soggetta al pagamento del diritto annuale. La Commissione tributaria provinciale di Como, dando prevalenza al dato di fatto e bypassando la menzionata circolare, ha stabilito che il pagamento non è dovuto se l'impresa è stata cessata con formale comunicazione all'Agenzia delle entrate. La circolare, aggiunge la Ctp, non ha certo efficacia erga omnes e, al massimo, può risultare vincolante per gli uffici impositori.



La sentenza sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti